



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 15.01.2002  
COM(2002) 11 definitivo

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla firma di un nuovo Protocollo della Convenzione di Barcellona relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi e dalle sostanze nocive e potenzialmente pericolose in caso di situazione critica**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

- (1) La Comunità è Parte Contraente della Convenzione di Barcellona per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento (Convenzione di Barcellona)<sup>1</sup>. Nell'ambito di tale convenzione essa è anche Parte Contraente dei seguenti protocolli: il Protocollo relativo alla prevenzione dell'inquinamento provocato dalle operazioni di scarico effettuate da navi e aeromobili<sup>2</sup>, il Protocollo relativo alla collaborazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo provocato da idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazione critica<sup>3</sup>, il Protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo contro l'inquinamento di origine tellurica<sup>4</sup> e, infine, il Protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo<sup>5</sup>.
- (2) Nella riunione ordinaria del 1999, le Parti Contraenti della Convenzione di Barcellona avevano deciso di emendare l'attuale Protocollo sulla cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi ed altre sostanze nocive in caso di situazione critica per inserirvi le disposizioni necessarie per apprestare una strategia regionale di prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente marino del Mediterraneo provocato dalle navi.
- (3) Con decisione del 24-25 gennaio 2000 la Commissione ha ricevuto dal Consiglio l'autorizzazione a partecipare, a nome della Comunità europea, ai negoziati relativi a tale Protocollo (doc. 14243/99 ENV 463 MAR 115).
- (4) Il Segretariato ha apprestato un progetto di nuovo Protocollo (allegato) in esito ad una riunione di esperti giuridici e tecnici svoltasi a Monaco dal 2 al 6 aprile 2001. Nella riunione è stato proposto alle Parti Contraenti della Convenzione di Barcellona di adottare un nuovo Protocollo anziché emendare quello in vigore, sia perché le disposizioni che esso contiene sono molto innovative, sia perché l'adozione di un nuovo Protocollo ne faciliterebbe l'entrata in vigore dato che per questa sono sufficienti solo sei ratifiche. La Conferenza delle Parti della Convenzione ha accettato questa impostazione nel corso della sua 12<sup>a</sup> riunione, svoltasi a Monaco dal 14 al 17 novembre 2001.
- (5) Oltre alla riunione tecnica di aprile, svoltasi a Monaco, si è svolta a Malta nei giorni 29 e 30 ottobre 2001 un incontro informale di alcune delle Parti principali allo scopo di studiare gli emendamenti alla Convenzione proposti dalla Commissione a seguito delle discussioni svoltesi in un Gruppo di lavoro del Consiglio il 24 ottobre.
- (6) Nel corso dei negoziati la Commissione, sulla base del mandato impartitogli dal Consiglio, si è attenuta alle seguenti direttrici:

---

<sup>1</sup> Decisioni 77/585/CEE del 25.7.1977, GU L 240 del 19.7.1977, pag.1; 1999/802/CE del 22.10.1999, GU L 322 del 14.12.1999, pag.32.

<sup>2</sup> Decisioni 77/585/CEE del 25.7.1977, GU L 240 del 19.7.1977, pag. 1; 1999/802/CE del 22.10.1999, GU L322 del 14.12.1999, pag. 32.

<sup>3</sup> Decisione 81/420/CEE del 19.5.1981, GU L 162 del 19.6.1981, pag. 4.

<sup>4</sup> Decisioni 83/101/CEE del 28.2.1983, GU L 067 del 12.3.1983, pag. 1; 1999/801/CE del 22.10.1999, GU L 322 del 14.12.1999, pag. 18.

<sup>5</sup> Decisione 1999/800/CE del 22.10.1999, GU L 322 del 14.12.1999, pag. 1.

- a) Il nuovo Protocollo costituisce un aggiornamento necessario degli strumenti giuridici della Convenzione di Barcellona, dopo gli emendamenti apportati a quest'ultima nel 1995, e fornisce un importante contributo per realizzare una cooperazione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento nel Mare Mediterraneo.
- b) Il progetto di Protocollo contiene varie disposizioni su aspetti disciplinati dalla normativa comunitaria in vigore (o di prossima emanazione), con riferimento alla sicurezza marittima e alla prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi<sup>6</sup>. Si tratta in particolare delle disposizioni che riguardano la cooperazione per lo scambio di informazioni tra le Parti, i procedimenti con i quali le navi notificano eventi verificatisi in mare o casi di inquinamento, le misure operative, gli impianti di ricezione nei porti, la sicurezza del traffico e l'accesso ai porti da parte delle navi in difficoltà. È quindi opportuno garantire che il testo del Protocollo non contenga disposizioni in contrasto con la vigente normativa comunitaria o con le norme che la Comunità si appresta ad adottare.
- c) È opportuno allineare per quanto possibile alcuni termini del Protocollo con la terminologia impiegata nella normativa comunitaria onde evitare confusioni o erranee interpretazioni da parte degli Stati membri nell'applicare concretamente le disposizioni pertinenti.
- d) È opportuno che nel testo del Protocollo siano menzionati il contributo fornito dalla normativa della Comunità europea e degli Stati rivieraschi del Mare Mediterraneo per conseguire gli obiettivi del Protocollo; questi obiettivi sono, come è noto, la prevenzione, la riduzione e il controllo dell'inquinamento dell'ambiente marino dovuto alle navi. Questi provvedimenti nazionali o regionali adottati in forza del Protocollo dovrebbero comunque risultare compatibili con il diritto comunitario o mirare alla sua attuazione.

---

<sup>6</sup> Si tratta in particolare dei testi seguenti:

a) La direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti (GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19), direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/74/CE (GU L 276 del 13.10.1998, pag. 7).

b) La direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (Controllo dello Stato di approdo) (GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1), direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/97/CE (GU L 331 del 23.12.1999, pag. 67).

c) La direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti di portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81).

d) La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 dicembre 2000 relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio, di controllo e d'informazione sul traffico marittimo (GU C 120 E del 24.4.2001, pag. 67). Su questa proposta il Consiglio "Trasporti", nella riunione del 28 giugno 2001, ha adottato un orientamento comune.

- e) La possibilità di inserire nel Protocollo una serie innovazioni desunte dalla normativa comunitaria in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento marino.
- (7) Il progetto di Protocollo, nel testo scaturito dalla citata riunione di ottobre a Malta, risponde in modo soddisfacente alle prime quattro finalità sopra riportate. La Commissione ha proposto a Malta, per l'articolo 8, paragrafo 1 e per l'articolo 9 bis, paragrafo 2, un testo che avrebbe allineato il progetto di Protocollo alla posizione comune del Consiglio "Trasporti" su un sistema comunitario di vigilanza sulla navigazione e di informazione sul traffico marittimo. La versione originale di queste proposte non è stata accettata dalle Parti presenti alla riunione, ed altri emendamenti, pure proposti dalla Commissione, non sono stati esaminati alla riunione di Malta per mancanza di tempo. Le proposte intese a modificare l'articolo 10 ter, paragrafo 1, per avvicinarlo alla posizione comunitaria per quanto attiene ai diritti da corrispondere per l'utilizzo degli impianti portuali di accoglienza, sono state accettate, peraltro con una riserva da parte dell'Egitto.
- (8) Il testo sarà oggetto di una serie supplementare di negoziati formali che si svolgeranno in occasione di una terza riunione degli esperti tecnici e legali che si terrà a Malta dal 20 al 22 gennaio. Nelle proprie osservazioni preparatorie e nel corso di tale riunione, la Commissione intende continuare a chiedere il rafforzamento del testo dell'articolo 8, paragrafo 1 e dell'articolo 9 bis, paragrafo 2, al di là di quanto previsto dalle versioni approvate nella seconda riunione svoltasi a Monaco nell'aprile 2000.
- (9) Secondo una prassi invalsa con la Convenzione di Barcellona, sono state prese le intese necessarie affinché subito dopo la riunione per i negoziati tecnici si svolga una Conferenza dei Plenipotenziari. È previsto che la Conferenza, che si svolgerà il 24 e il 25 gennaio, adotti la versione finale del Protocollo, il quale, nella stessa occasione, verrà aperto alla firma delle Parti Contraenti. Sempreché il testo definitivo risponda alle finalità sopra citate e sia conforme al mandato ricevuto dalla Commissione, sarebbe oltremodo auspicabile che la Comunità firmi il nuovo protocollo nel corso della Conferenza. Tale atto esprimerebbe l'impegno dell'Unione europea a prevenire l'inquinamento provocato dalle navi e a dare concreta attuazione alle norme della Convenzione di Barcellona, così come modificata, per la protezione del Mare Mediterraneo. Se necessario, la Dichiarazione richiamata al punto 8 verrebbe fatta e registrata nel verbale della Conferenza.
- (10) Ciò premesso, si chiede al Consiglio di autorizzare il suo Presidente a designare la persona o le persone abilitate a firmare, in nome della Comunità, il nuovo Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi e da altre sostanze nocive e potenzialmente pericolose in caso di situazione critica, a condizione che il testo finale del nuovo Protocollo sia compatibile con la pertinente normativa comunitaria.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma di un nuovo Protocollo della Convenzione di Barcellona relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi e dalle sostanze nocive e potenzialmente pericolose in caso di situazione critica**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 174, paragrafo 4, in combinato disposto con la prima frase del primo comma dell'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione<sup>7</sup>,

considerand quanto segue :

- (1) Il nuovo Protocollo rappresenta un necessario aggiornamento degli strumenti giuridici connessi alla Convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento (Convenzione di Barcellona) emendata nel 1995 allo scopo di inserirvi le disposizioni necessarie per apprestare una strategia regionale ai fini della prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente marino del Mediterraneo provocato dalle navi;
- (2) La Comunità è Parte Contraente della Convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento<sup>8</sup> (Convenzione di Barcellona) e del Protocollo relativo alla cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazione critica<sup>9</sup>;
- (3) La Commissione ha partecipato, a nome della Comunità, ai negoziati concernenti la preparazione di un nuovo Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi e dalle sostanze nocive e potenzialmente pericolose in caso di situazione critica sulla base del mandato negoziale impartitogli dal Consiglio i giorni 24 e 25 gennaio 2001;
- (4) Gli ambiti cui si applicherà il nuovo Protocollo rientrano - almeno in parte - nelle competenze della Comunità;
- (5) Il progetto di nuovo Protocollo è tuttora soggetto alle osservazioni delle Parti Contraenti e ai negoziati e che dovrà essere, di massima, adottato e aperto alla firma delle Parti Contraenti in occasione della Conferenza dei Plenipotenziari che si terrà a Malta nel gennaio 2002;

---

<sup>7</sup> GU C del , pag. .

<sup>8</sup> Decisioni 77/585/CEE del 25.7.1977, GU L 240 del 19.9.1977, pag. 1 e 1977/802/CE del 22.10.1999, GU L 322 del 14.12.1999, pag. 32.

<sup>9</sup> Decisione 81/420/CEE del 19.5.1981, GU L 162 del 19.6.1981, pag. 4.

- (6) Occorre che il Protocollo venga firmato dalla Comunità, a condizione che esso risulti compatibile con la pertinente normativa comunitaria,

DECIDE

*Articolo unico*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, in nome della Comunità, il nuovo Protocollo della Convenzione di Barcellona relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi e dalle sostanze nocive e potenzialmente pericolose in caso di situazione critica, a condizione che il testo finale del nuovo Protocollo sia compatibile con la pertinente normativa comunitaria.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il Presidente*

## ALLEGATO

**Nel testo dell'Allegato II sono evidenziati in neretto gli emendamenti adottati a seguito della riunione plenaria degli esperti svoltasi a Monaco. Nei riquadri sono riportate, sempre in neretto, le modifiche discusse sulla base delle proposte presentate dalla Comunità europea alla riunione ristretta di Malta, corredate di commenti in corsivo.**

### **PROGETTO DI PROTOCOLLO RELATIVO ALLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE CONTRO L'INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI E DI LOTTA CONTRO L'INQUINAMENTO DEL MARE MEDITERRANEO PROVOCATO DAGLI IDROCARBURI E ALTRE SOSTANZE NOCIVE IN CASO DI SITUAZIONE CRITICA<sup>10</sup>**

*Le Parti contraenti del presente Protocollo,*

*In quanto Parti contraenti della Convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo contro l'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e modificata il 10 giugno 1995,*

*Desiderose di dare applicazione agli articoli 6 e 9 di detta Convenzione, come modificata,*

*Riconoscendo che un grave inquinamento del mare provocato dagli idrocarburi e altre sostanze nocive e potenzialmente pericolose o la minaccia di tale inquinamento dell'area del Mare Mediterraneo può costituire un pericolo per gli Stati rivieraschi e gli ecosistemi marini,*

*Considerando che la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e la risposta agli eventi generatori di inquinamento, qualunque ne sia l'origine, richiedono la cooperazione di tutti gli Stati rivieraschi del Mare Mediterraneo,*

#### **Riunione di Malta:**

***I partecipanti alla riunione hanno convenuto di inserire, dopo il quinto paragrafo del Preambolo, un nuovo paragrafo, così formulato:***

**Riconoscendo il contributo della Comunità europea all'attuazione delle norme internazionali in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,**

*Riconoscendo il ruolo dell'Organizzazione marittima internazionale e l'importanza della cooperazione nell'ambito di tale Organizzazione, in particolare per promuovere l'adozione e la definizione delle regole e norme internazionali intese a prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino ad opera delle navi,*

---

<sup>10</sup> La presentazione degli articoli del Protocollo e dei loro titoli è stata modificata in modo da armonizzarla al modello-tipo seguito dagli altri protocolli e dalla Convenzione.

*Riconoscendo* l'importanza della cooperazione nella zona del mare Mediterraneo per promuovere l'attuazione effettiva della normativa internazionale diretta a prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino ad opera delle navi,

*Riconoscendo parimenti* l'importanza di un'azione rapida ed efficace a livello nazionale, regionale e subregionale allo scopo di adottare misure urgenti ai fini della lotta contro l'inquinamento dell'ambiente marino o la minaccia dell'inquinamento,

*Applicando* il principio di precauzione, il principio "chi inquina paga" e il metodo dello studio dell'impatto sull'ambiente, nonché utilizzando le migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali, come previsto all'articolo 4 della Convenzione,

*Tenendo presente* le disposizioni pertinenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, adottata a Montego Bay il 10 dicembre 1982,

*Tenuto conto* delle convenzioni internazionali relative in particolare alla sicurezza marittima, alla prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, la preparazione e la lotta in caso di eventi generatori di inquinamento, nonché la responsabilità e il risarcimento dei danni provocati dall'inquinamento,

*Desiderosi* di intensificare la reciproca assistenza e la cooperazione in materia di prevenzione e di controllo dell'inquinamento,



Hanno convenuto le disposizioni che seguono:

## Articolo 1

### DEFINIZIONI

#### Riunione di Malta:

*I partecipanti alla riunione hanno stabilito che l'articolo 1 deve essere letto in collegamento con l'articolo 14 e hanno proposto di non modificare il testo della lettera e) concordato nella riunione di Monaco, a condizione che nella terza riunione degli esperti giuridici e tecnici nazionali venga approvato il testo dell'articolo 14 riportato più oltre.*

Ai fini del presente Protocollo:

- a) **per "convenzione" si intende la Convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e emendata il 10 giugno 1995;<sup>11</sup>**
- b) per "evento generatore di inquinamento" si intende un evento od una serie di eventi che hanno la stessa origine dai quali deriva o può derivare uno scarico di idrocarburi e/o di sostanze nocive e potenzialmente pericolose e che presenta o può presentare una minaccia per l'ambiente marino o per il litorale o per gli interessi connessi di uno o più Stati e che richiede un'azione urgente o altre misure immediate di lotta;
- c) per "sostanze nocive e potenzialmente pericolose" si intende ogni sostanza diversa da un idrocarburo che, se introdotta nell'ambiente marino, rischia di mettere in pericolo la salute dell'uomo, di nuocere alle risorse biologiche e alla flora e alla fauna marine, di danneggiare l'attrattiva dei siti o di costituire impedimento a qualsiasi altra utilizzazione legittima del mare;
- d) per "interessi connessi" si intendono gli interessi di uno Stato rivierasco direttamente colpito o minacciato, che si riferiscono fra l'altro:
  - i) alle attività marittime costiere, portuali o degli estuari, ivi comprese le attività di pesca;
  - ii) alle attrattive storiche e turistiche, ivi compresi gli sport acquatici ed altre attività ricreative, della regione in questione;
  - iii) alla salute della popolazione delle zone costiere;
  - iii bis) ai valori culturali, estetici, scientifici ed educativi della zona;

---

<sup>11</sup> La definizione tipo di "Convenzione" è stata aggiunta al paragrafo 1, lettera a), come in tutti gli altri protocolli (Protocollo "inquinamento di origine tellurica", Protocollo aree specialmente protette/biodiversità, Protocollo "offshore", Protocollo "rifiuti pericolosi") ed è quindi necessaria anche in questo nuovo Protocollo. Di conseguenza, è stata modificata la numerazione delle altre lettere.

- iv) alla conservazione della diversità biologica e all'utilizzazione durevole delle risorse biologiche marine e costiere;
- e) per "normativa internazionale" si intende la normativa diretta a prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino provocato dalle navi, adottata a livello mondiale e in conformità del diritto internazionale, sotto l'egida delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e, in particolare, dell'Organizzazione marittima internazionale;<sup>12</sup>
- f) per "centro regionale" si intende il "Centro regionale mediterraneo per l'intervento di urgenza contro l'inquinamento marino accidentale" (REMPEC) istituito dalla Risoluzione 7 adottata dalla Conferenza dei plenipotenziari degli Stati costieri della regione mediterranea sulla protezione del Mare Mediterraneo a Barcellona, il 9 febbraio 1976, il quale è amministrato dall'Organizzazione marittima internazionale e dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e i cui obiettivi e funzioni sono definiti dalle Parti contraenti **della Convenzione**<sup>13</sup>.

#### *Articolo 1a*

#### CAMPO DI APPLICAZIONE GEOGRAFICO DEL PROTOCOLLO

Il campo di applicazione geografico del presente Protocollo è la zona del Mare Mediterraneo quale definita dall'articolo 1 **della Convenzione**<sup>14</sup>

#### *Articolo 2*

#### DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le Parti cooperano:
  - a) per applicare la normativa internazionale diretta a prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino provocato dalle navi, e
  - b) per prendere tutte le disposizioni necessarie in caso di eventi generatori di inquinamento.

#### **Riunione di Malta:**

***I partecipanti alla riunione hanno convenuto di inserire dopo il paragrafo 1 dell'articolo 2 un nuovo paragrafo, così formulato :***

**(1 bis) Nel cooperare, le Parti devono tenere conto, ove opportuno, della partecipazione delle autorità locali, delle organizzazioni non governative e degli operatori economici.**

<sup>12</sup> Riserva della Comunità europea.

<sup>13</sup> Al punto 1 f) i termini "di Barcellona" non sono più necessari e sono quindi soppressi.

<sup>14</sup> L'articolo tiene conto della correzione apportata all'articolo 1 e, di conseguenza, dopo il termine "Convenzione" la parte rimanente del testo è stata soppressa.

2. Ciascuna delle Parti applica il presente Protocollo senza recare pregiudizio alla sovranità o alla giurisdizione degli altri paesi o degli altri Stati. Qualsiasi iniziativa assunta da una Parte in applicazione del Protocollo deve essere conforme al diritto internazionale.

### *Articolo 3*

#### PIANI DI EMERGENZA E ALTRI STRUMENTI INTESI A PREVENIRE ED A COMBATTERE GLI EVENTI GENERATORI DI INQUINAMENTO

1. Le Parti si impegnano a mantenere e a promuovere, individualmente ovvero in cooperazione bilaterale o multilaterale, i piani di emergenza e gli altri mezzi intesi a prevenire ed a combattere gli eventi generatori di inquinamento. Tali mezzi comprendono, in particolare, le attrezzature, le navi e gli aeromobili e il **personale**<sup>15</sup> necessari per le operazioni in caso di situazione critica, la definizione, ove occorra, della legislazione adeguata, lo sviluppo o il rafforzamento della capacità di risposta ad un evento generatore di inquinamento e la designazione dell'autorità o delle autorità nazionali incaricate di applicare le disposizioni del presente Protocollo.

2. Le Parti prendono parimenti disposizioni, conformi al diritto internazionale, per prevenire l'inquinamento della zona del Mare Mediterraneo provocato dalle navi, onde garantire l'applicazione effettiva in tale zona delle convenzioni internazionali pertinenti in quanto Stato di bandiera, Stato del porto e Stato costiero, nonché la normativa nazionale applicabile in materia. Esse danno impulso alle proprie capacità nazionali di attuazione di queste convenzioni internazionali e possono cooperare alla loro efficace applicazione mediante accordi bilaterali o multilaterali.

3. Le Parti informano ogni due anni il Centro regionale delle misure che hanno preso ai fini dell'applicazione del presente articolo. Il Centro regionale presenta una relazione alle Parti sulla base delle informazioni ricevute.

### *Articolo 4*

#### SORVEGLIANZA

Le Parti apprestano e svolgono, individualmente o in cooperazione bilaterale o multilaterale, attività di sorveglianza nella zona del Mare Mediterraneo allo scopo di prevenire, individuare e combattere l'inquinamento e di garantire il rispetto della normativa internazionale pertinente.

### *Articolo 5*

#### COOPERAZIONE NELLE OPERAZIONI DI RECUPERO

In caso di scarico o di caduta in mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose in colli, contenitori, cisterne mobili, autobotti, vagoni cisterna o chiatte di nave, le Parti si impegnano a cooperare per quanto possibile al loro salvataggio e al loro recupero, in modo da ridurre i rischi di inquinamento dell'ambiente marino e dell'ambiente costiero.

---

<sup>15</sup> Nota senza oggetto in italiano.

## Articolo 6

### DIFFUSIONE E SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI

1. Ogni Parte si impegna a trasmettere alle altre Parti le informazioni concernenti:
  - a) l'organizzazione nazionale o le autorità nazionali competenti per la lotta contro l'inquinamento marino provocato dagli idrocarburi e dalle sostanze nocive e potenzialmente pericolose;
  - b) le autorità nazionali competenti incaricate di ricevere le informazioni riguardanti l'inquinamento marino provocato dagli idrocarburi e dalle sostanze nocive e potenzialmente pericolose e di occuparsi dell'assistenza tra le Parti;
  - b bis) le autorità nazionali abilitate ad agire in nome dello Stato riguardo alle misure di mutua assistenza e di cooperazione tra le Parti;

#### Riunione di Malta:

#### [Articolo 6, paragrafo 1 b) bis bis]

*I partecipanti alla riunione hanno convenuto di inserire, dopo i termini “convenzioni internazionali”, i termini “e le altre norme applicabili in materia”. Pertanto il nuovo testo è il seguente:*

(b bis bis) l'organizzazione o le autorità nazionali incaricate di dare applicazione all'articolo 3, paragrafo 2, e in particolare<sup>16</sup> quelle incaricate di attuare le convenzioni **internazionali e le altre norme applicabili in materia**, quelle incaricate di realizzare gli impianti portuali di raccolta e quelle incaricate della sorveglianza degli scarichi illeciti ai sensi della Convenzione MARPOL 73/78;

- b ter) la normativa nazionale ed altre disposizioni che incidono direttamente sulla preparazione e sulla lotta contro l'inquinamento del mare provocata dagli idrocarburi o dalle sostanze nocive e potenzialmente pericolose;
    - c) i nuovi metodi in materia di prevenzione dell'inquinamento del mare provocati dagli idrocarburi e dalle sostanze nocive e potenzialmente pericolose, i nuovi procedimenti di lotta contro l'inquinamento e le nuove tecnologie di sorveglianza nonché lo sviluppo dei relativi programmi di ricerca;
2. Le Parti che hanno convenuto di scambiarsi **direttamente**<sup>17</sup> queste informazioni sono tenute a comunicarle al Centro regionale. Quest'ultimo le trasmette alle altre Parti e, con riserva di reciprocità, agli Stati rivieraschi della zona del Mare Mediterraneo che non sono Parti del presente Protocollo.
3. **Le Parti** che hanno concluso accordi bilaterali o multilaterali in forza del presente Protocollo ne informano il Centro regionale che ne dà comunicazione a tutte le altre **Parti**<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> Nota senza oggetto in italiano.

<sup>17</sup> Nota senza oggetto in italiano.

<sup>18</sup> Nota senza oggetto in italiano.

## Articolo 7

### COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI E RAPPORTI SUGLI EVENTI GENERATORI DI INQUINAMENTO

Le Parti si impegnano a coordinare il ricorso ai mezzi di comunicazione di cui dispongono per garantire, con l'affidabilità e la rapidità necessarie, il ricevimento, la trasmissione e la diffusione di ogni rapporto o informazione urgente in merito agli eventi generatori di inquinamento. Il Centro regionale è dotato di mezzi di comunicazione che gli consentono di partecipare a questo sforzo coordinato e, in particolare, di assolvere le funzioni assegnategli dall'articolo 10, paragrafo 2.

## Articolo 8

### PROCEDURA DI NOTIFICA

1. Ogni Parte fa impartire istruzioni ai capitani o alle altre persone che hanno il comando delle navi battenti la sua bandiera e ai piloti degli aeromobili immatricolati nel suo territorio affinché le segnalino, e segnalino anche allo Stato rivierasco più vicino, con i mezzi più rapidi e più appropriati e in conformità delle procedure di notifica eventualmente imposte dalle disposizioni degli accordi internazionali pertinenti:

- a) ogni evento che provochi o rischi di provocare uno scarico di idrocarburi o di sostanze nocive e potenzialmente pericolose;

#### Riunione di Malta:

[Articolo 8, paragrafo 1 b)]

*I partecipanti alla riunione hanno convenuto di inserire, dopo i termini “sostanze nocive e potenzialmente pericolose”, i termini “anche trasportate in colli”. Pertanto il nuovo testo è il seguente:*

(b) la presenza, le caratteristiche e l'estensione delle chiazze di idrocarburi o di sostanze nocive e potenzialmente pericolose, **anche trasportate in colli**, reperite in mare, che costituiscono una minaccia grave ed imminente per l'ambiente marino, per le coste o per gli interessi connessi di una o più Parti.

*Essendo stato respinto un emendamento relativo alle navi in transito nelle acque soggette alla giurisdizione delle Parti, la Comunità europea ha proposto il seguente testo, che tuttavia non è stato oggetto di ulteriori discussioni:*

**(Supplemento al 8.1) Ferme restando le disposizioni dell'articolo 14 del Protocollo, ogni Parte impone ai capitani di tutte le navi in transito nelle sue acque territoriali di rispettare gli obblighi di cui alle lettere a) e b).**

## Riunione di Malta:

### [Articolo 8, paragrafo 1 bis)]

*I partecipanti alla riunione hanno convenuto di sostituire i termini “dalla legislazione nazionale” con i termini “dalla normativa applicabile alle Parti”. Pertanto il nuovo testo è il seguente:*

(1 bis) Ogni Parte cura parimenti che siano date istruzioni alle persone responsabili dei porti marittimi o degli impianti di movimentazione soggetti alla sua giurisdizione affinché facciano rapporto, nei modi stabiliti ~~dalla legislazione nazionale~~ **dalla normativa applicabile alle Parti**, in merito a tutti gli eventi che provocano o rischiano di provocare uno scarico di idrocarburi o di sostanze nocive e potenzialmente pericolose.

1 *ter*. In conformità del Protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo contro l'inquinamento risultante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo, ogni Parte provvede affinché vengano date istruzioni alle persone responsabili degli impianti *off-shore* soggetti alla sua giurisdizione affinché facciano rapporto, con i mezzi più rapidi e più appropriati, tenuto conto delle circostanze e secondo le procedure da essa prescritte, in merito a qualsiasi evento che provochi o rischi di provocare uno scarico di idrocarburi o di sostanze nocive e potenzialmente pericolose.

1 *quater*. Le informazioni raccolte in conformità dei paragrafi 1, 1 *bis* e 1 *ter*, sono comunicate, ove necessario, al Centro regionale.

2. Le informazioni raccolte in conformità dei paragrafi 1, 1 *bis* e 1 *ter* sono comunicate immediatamente alle altre Parti che potrebbero essere colpite dall'evento generatore di inquinamento:

- a) dalla Parte che ha ricevuto le informazioni, preferibilmente direttamente oppure tramite il Centro regionale;
- b) dal Centro regionale.

In caso di comunicazione diretta tra le Parti, queste informano il Centro regionale delle disposizioni da esse adottate e il Centro regionale le trasmette alle altre Parti.

2 *bis*. Per la notificazione degli eventi generatori di inquinamento prescritta dal paragrafo 2 le Parti utilizzano un formato standard concordato, proposto dal Centro regionale.

3. L'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2, non esonera le Parti dall'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione.

## *Articolo 9*

### MISURE OPERATIVE

1. Ogni Parte che si trovi ad affrontare un evento generatore di inquinamento deve:
  - a) procedere alle necessarie valutazioni della natura, dell'entità e delle possibili conseguenze dell'evento generatore o, se del caso, del tipo e della quantità approssimativa degli idrocarburi e di altre sostanze nocive e potenzialmente pericolose, nonché della direzione e della velocità di deriva delle chiazze;

- b) prendere tutti i provvedimenti idonei a prevenire, ridurre e, in tutta la misura del possibile, eliminare gli effetti dell'evento generatore di inquinamento;
- c) informare immediatamente le altre Parti che potrebbero essere colpite dall'evento generatore dell'inquinamento delle suddette valutazioni nonché di ogni iniziativa intrapresa o prevista per fronteggiare l'evento generatore dell'inquinamento e fornire simultaneamente le stesse informazioni al Centro regionale, che provvede a trasmetterle a tutte le altre Parti;
- d) continuare ad osservare la situazione, quanto più a lungo possibile, e fare rapporto nei modi previsti dall'articolo 8.

2. In caso di azione per combattere l'inquinamento proveniente da una nave, devono essere prese tutte le misure possibili per salvaguardare:

- a) le vite umane;
- b) la nave stessa, e in tal caso, cercare di prevenire o ridurre al minimo qualsiasi danno all'ambiente in generale.

La Parte che intraprenda una tale azione deve informarne l'Organizzazione marittima internazionale direttamente o per il tramite del Centro regionale.

#### *Articolo 9 bis*

#### MISURE DI EMERGENZA A BORDO DELLE NAVI O DEGLI IMPIANTI OFF-SHORE E NEI PORTI

1. Ogni Parte prende le disposizioni necessarie affinché le navi che battono la sua bandiera dispongano a bordo di un piano di emergenza come prescritto dalla normativa internazionale pertinente e conforme a tale regolamentazione.

*Essendo stato respinto un emendamento relativo alle navi in transito nelle acque soggette alla giurisdizione delle Parti, la Comunità europea ha proposto di modificare l'attuale paragrafo 2, riportato più oltre, con il seguente testo, che tuttavia non è stato oggetto di ulteriori discussioni:*

**(2) Fermo restando l'articolo 14, in caso di evento generatore di inquinamento ogni Parte obbliga i capitani delle navi che battono la sua bandiera e invita i capitani di tutte le navi in transito nelle sue acque territoriali, ad osservare le procedure previste dal piano di emergenza ed in particolare a fornire alle autorità competenti, su richiesta di queste ultime, informazioni dettagliate sulla nave e sul carico da essa trasportato in relazione con le iniziative assunte ai sensi dell'articolo 9, nonché a cooperare con tali autorità.**

3. Ogni Parte esige che le autorità o i soggetti responsabili dei porti marittimi e degli impianti di movimentazione posti sotto la sua giurisdizione dispongano, qualora essa lo ritenga appropriato, di piani di emergenza contro l'inquinamento o di disposizioni analoghe che siano coordinati con il sistema nazionale istituito ai sensi dell'articolo 3 ed approvati secondo le procedure stabilite dall'autorità nazionale competente.

4. Ogni Parte esige che gli operatori responsabili degli impianti off-shore posti sotto la sua giurisdizione dispongano di un piano per gli interventi di emergenza per combattere ogni

evento generatore di inquinamento, che siano coordinati con il sistema nazionale istituito ai sensi dell'articolo 3 e sia conforme alle procedure stabilite dall'autorità nazionale competente.

#### *Articolo 10*

#### ASSISTENZA

1. Ogni Parte che abbia bisogno di assistenza per fronteggiare un evento generatore di inquinamento può chiedere, direttamente o per il tramite del Centro regionale, l'aiuto di altre Parti e, in primo luogo, di quelle che potrebbero a loro volta essere colpite dall'inquinamento. Tale aiuto può comprendere, in particolare, la consulenza di esperti e la fornitura o la messa a disposizione di prodotti, attrezzature e mezzi nautici. Le Parti interpellate fanno il possibile per apportare il loro aiuto.

2. Qualora le Parti impegnate nell'operazione non riuscissero ad accordarsi sulle modalità della lotta, il Centro regionale, con il loro consenso, può coordinare l'attività dei mezzi da esse impiegati.

3. In conformità degli accordi internazionali applicabili, ogni Parte prende i provvedimenti legislativi o amministrativi necessari per facilitare:

a) l'arrivo e l'utilizzazione sul suo territorio, nonché la partenza delle navi, degli aeromobili e degli altri mezzi di trasporto che partecipano alla lotta contro un evento generatore di inquinamento o che trasportano personale, carico, prodotti e materiale necessari per fronteggiare tale evento; e

b) l'inoltro rapido a destinazione in provenienza o all'interno del proprio territorio del personale, del carico, dei prodotti e dei materiali di cui alla lettera a).

#### *Articolo 10 bis*

#### RIMBORSO DELLE SPESE DI ASSISTENZA

1. Se prima dell'evento generatore dell'inquinamento non è stato concluso un accordo bilaterale o multilaterale relativo alle disposizioni finanziarie disciplinanti le misure che le Parti prendono per fronteggiare l'evento, ogni Parte prende a proprio carico le spese relative alle misure da essa adottate per far fronte ad un inquinamento secondo le disposizioni del paragrafo 2.

2. a) Se una Parte prende misure a domanda espressa di un'altra Parte, la Parte richiedente rimborsa alla Parte assistente il costo di tali misure. Se la domanda è annullata, la Parte richiedente prende a proprio carico le spese già effettuate o impegnate dalla Parte assistente;

b) le misure che una Parte prende di propria iniziativa restano a suo carico;

c) i principi di cui alle lettere a) e b) si applicano a meno che le Parti interessate non prendano una decisione diversa in ciascun caso specifico.



3. Salvo diversa decisione, le spese relative alle misure adottate da una Parte a domanda di un'altra Parte vengono calcolate secondo equità conformemente alle disposizioni ed alla pratica vigente nel territorio della Parte assistente in materia di rimborso di tali spese.

4. La Parte che domanda assistenza e la Parte che presta assistenza cooperano, per quanto necessario, per portare a buon fine le richieste di indennizzo. In tali circostanze esse tengono debitamente conto delle disposizioni previste dalla loro normativa. Quando l'azione di risarcimento non consente il rimborso totale delle spese sostenute nell'operazione di assistenza, la Parte che ha chiesto l'assistenza può domandare alla Parte che ha prestato assistenza di rinunciare al rimborso delle spese che eccedano le somme versate o di ridurre i costi calcolati conformemente al paragrafo 3. La parte richiedente può anche chiedere la sospensione del rimborso di tali spese. Quando esaminano una domanda in tal senso, le Parti che hanno prestato assistenza tengono nella dovuta considerazione le esigenze dei paesi in via di sviluppo.

**Riunione di Malta:**

[Articolo 10 bis, paragrafo 5]

*I partecipanti alla riunione hanno convenuto di sostituire i termini “di diritto internazionale e delle normative nazionali o sovranazionali applicabili” con i termini “di diritto interno e internazionale, applicabili ad una delle Parti coinvolte nelle operazioni di assistenza”. Pertanto il nuovo testo è il seguente:*

(5) Le disposizioni del presente articolo non devono essere interpretate in modo da ledere in qualsiasi modo il diritto delle Parti di recuperare presso terzi le spese relative alle misure adottate per fronteggiare un evento generatore di inquinamento in forza di altre norme ~~applicabili di diritto internazionale e delle normative nazionali o sovranazionali~~ **di diritto interno o internazionale applicabili ad una delle Parti coinvolte nelle operazioni di assistenza.**

*Articolo 10 ter*

IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA

**Riunione di Malta:**

[Articolo 10 ter, paragrafo 1]

*Dopo ampio dibattito, i partecipanti alla riunione hanno convenuto di modificare il testo dell'articolo 10 ter, paragrafo 1 come segue:*

(1) Le Parti prendono tutte le disposizioni necessarie ad assicurare la disponibilità, nei loro porti e terminal, di impianti portuali di raccolta rispondenti alle esigenze delle navi. Le Parti provvedono inoltre affinché le navi che approdano nei loro porti possano utilizzare tali impianti secondo le proprie necessità e contribuiscano a costi ragionevoli al loro funzionamento.

*Il testo precedente era :*

1. Le Parti prendono tutte le disposizioni necessarie affinché nei loro porti siano disponibili impianti portuali di raccolta idonei a rispondere alle esigenze delle navi e che possano essere utilizzati **a costi ragionevoli** senza causare alle navi ingiustificati ritardi<sup>19</sup>.
2. Le Parti mettono altresì a disposizione impianti di ricezione idonei per le navi da diporto.
3. Le Parti prendono misure necessarie per garantire il buon funzionamento degli impianti, in modo da limitare qualsiasi impatto dei loro scarichi sull'ambiente marino.
4. Le Parti prendono le disposizioni necessarie per comunicare alle navi che utilizzano i loro porti informazioni aggiornate relative agli obblighi che scaturiscono dalla Convenzione MARPOL 73/78 nonché alla propria normativa applicabile in materia.

*Articolo 10 quater*

SICUREZZA AMBIENTALE DEL TRAFFICO MARITTIMO

**Riunione di Malta:**

*I partecipanti alla riunione hanno convenuto di sostituire i termini “nell'ambito” con i termini “nel rispetto delle competenze”. Pertanto il nuovo testo è il seguente:*

In conformità delle norme internazionali generalmente accettate e nell'ambito delle loro competenze riconosciute, le Parti prendono le disposizioni necessarie per valutare, individualmente o in via bilaterale o multilaterale, il livello di sicurezza ambientale delle rotte utilizzate dal traffico marittimo e prendono le iniziative appropriate, ~~nell'ambito~~ **nel rispetto delle competenze** dell'Organizzazione marittima internazionale, per ridurre i rischi di incidenti o le loro conseguenze sull'ambiente.

*Articolo 10 quinquies*

**Riunione di Malta:**

*I partecipanti alla riunione hanno convenuto di sostituire i termini “all'ammissione nei loro porti” con i termini “accoglienza in luoghi di rifugio, compresi i porti,” e di modificare, di conseguenza, il titolo dell'articolo. Pertanto il nuovo testo è il seguente:*

**Titolo: ACCOGLIENZA DELLE NAVI IN DIFFICOLTÀ NEI PORTI E NEI LUOGHI DI RIFUGIO**

---

<sup>19</sup> I termini "a costi ragionevoli" sono stati posti dopo il termine "utilizzati" poiché l'attuale formulazione potrebbe ingenerare confusione.

Le Parti definiscono strategie nazionali, regionali o subregionali relative ~~all'ammissione nei loro porti~~ **all'accoglienza in luoghi di rifugio, compresi i porti**, di navi in difficoltà che presentano una minaccia per l'ambiente marino. A tal fine esse prestano la dovuta cooperazione e informano il Centro regionale delle misure che hanno adottato.

#### *Articolo 11*

### ACCORDI SUBREGIONALI

Le Parti possono negoziare, definire e mantenere in vigore accordi bilaterali o multilaterali subregionali appropriati allo scopo di facilitare l'attuazione di tutto o parte del presente Protocollo. A richiesta delle Parti interessate, il Centro regionale presta la sua assistenza, nell'ambito delle sue funzioni, all'elaborazione e all'applicazione di tali accordi subregionali.

#### *Articolo 11 bis*

### IL CENTRO REGIONALE

Articolo SOPPRESSO, si veda l'articolo 1 "Definizioni".

#### *Articolo 12*

### RIUNIONI

1. Le riunioni ordinarie delle Parti del presente Protocollo si svolgono durante le riunioni ordinarie delle Parti contraenti della Convenzione, organizzate in conformità dell'articolo 18 della stessa. Le Parti del presente Protocollo possono anche tenere riunioni straordinarie, in conformità dell'articolo 18 della Convenzione.

2. Le riunioni delle Parti del presente Protocollo hanno in particolare lo scopo di:

- a) esaminare e discutere i rapporti del Centro regionale riguardanti l'attuazione del presente Protocollo, ed in particolare degli articoli 3, 6 e 10 *quinquies*;
- b) formulare e adottare strategie, piani d'azione e programmi miranti a dare applicazione al presente Protocollo;
- c) vigilare sull'applicazione di tali strategie, piani d'azione e programmi, valutarne l'efficacia ed esaminare l'opportunità di adottare nuove strategie, nuovi piani d'azione o programmi, nonché definire le misure a tal fine;
- d) assolvere ad ogni altro compito che risulti necessario per l'applicazione del presente Protocollo.

*Articolo 13*

RELAZIONI CON LA CONVENZIONE

1. Le disposizioni della Convenzione relativi a qualsiasi protocollo si applicano al presente Protocollo.
2. Il regolamento interno e le norme finanziarie adottate conformemente all'articolo 24 della Convenzione si applicano al presente Protocollo, salvo che le Parti del presente Protocollo non abbiano stabilito diversamente.

**DISPOSIZIONI FINALI**

*Articolo 14*

INCIDENZA DEL PROTOCOLLO SUGLI ORDINAMENTI INTERNI

**Riunione di Malta:**

*Tenendo conto dell'accordo diretto a considerare l'articolo 1 in collegamento con l'articolo 14, i partecipanti alla riunione hanno proposto di sostituire il testo del medesimo articolo 14, nella versione adottata nella riunione di Monaco, con il seguente testo:*

**Nell'applicazione delle disposizioni del presente protocollo, resta fermo il diritto delle Parti di adottare, nelle materie oggetto del protocollo medesimo, disposizioni di diritto interno più severe o altre disposizioni in conformità del diritto internazionale.**

*La versione precedente era:*

Le disposizioni del presente Protocollo non pregiudicano il diritto delle Parti di prendere pertinenti disposizioni di diritto interno più severe per l'applicazione di detto Protocollo.

*Articolo 15*

RELAZIONI CON I TERZI

Le Parti invitano gli Stati che non sono parti e le organizzazioni internazionali, a cooperare, all'occorrenza, all'applicazione del presente Protocollo.

*Articolo 16*

FIRMA

Il presente Protocollo è aperto a ..... il ..... ed a ..... dal ..... 2001 al ..... 2002 alla firma di qualsiasi Parte contraente della Convenzione.

*Articolo 17*

RATIFICA, ACCETTAZIONE O APPROVAZIONE

Il presente Protocollo sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Governo di Spagna che assume le funzioni di Depositario.

*Articolo 18*

ADESIONE

A decorrere dal ..... il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Parte alla Convenzione.

*Articolo 19*

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del sesto strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. A decorrere dalla data della sua entrata in vigore, il presente Protocollo sostituirà il Protocollo relativo alla cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazione critica nei rapporti tra le Parti dei due strumenti.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente a autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a ..... addì ....., in un unico esemplare in lingua inglese, in lingua araba, in lingua spagnola e in lingua francese, i quattro testi facenti ugualmente fede.